

Publicato il 02/05/2022

N. 00601/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Lofoco e Alessandra Muciaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

Comitato di Solidarietà per le Vittime dell'Estorsione e dell'Usura, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n. 6-E-15/09/2021, prot. M_IT PR_RUCOM 00034770 dell'11 ottobre 2021, comunicato via p.e.c. il 21 ottobre 2021, adottato dal

Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, avente ad oggetto le determinazioni riferite all'istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;

- della comunicazione prot. n. M_IT PR_RUCOM 00032427 27/09/2021, della Prefettura di Bari, che precedeva il decreto di cui sopra, con la quale si comunicava che il Comitato di solidarietà, nella seduta del 15 settembre 2021, aveva deliberato in favore degli istanti sigg.ri -OMISSIS- la concessione di un'elargizione di euro 159.131,00 a ristoro del danno da mancato guadagno relativo agli anni 2019-2020;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche endoprocedimentale ove direttamente lesivo, ancorché non conosciuto, e sul quale si riservano motivi aggiunti;

nonché, per l'accertamento del diritto

dei sigg.ri -OMISSIS- a vedersi riconosciuto l'intero ammontare del danno patito in esito ad eventi estorsivi che li hanno attinti, così come previsto dalla normativa invocata, riconosciuto formalmente e non ancora erogato, per complessivi euro 200.271,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'U.T.G. - Prefettura di Bari e del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi i difensori avv. Fabrizio Lofoco, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro, per la difesa erariale;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste, e

previamente rappresentato di porre a fondamento della decisione una questione in rito, segnatamente il difetto di giurisdizione del giudice adito; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto di costituzione in giudizio, a seguito di opposizione a ricorso straordinario al Capo dello Stato, parte ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto al fine di vedersi riconosciuto l'intero ammontare del danno patito in esito a taluni eventi estorsivi che, in tesi, li avevano attinti, così come previsto dalla normativa di settore antiracket e antiusura, per complessivi euro 200.271,00.

Tale pretesa patrimoniale ha la consistenza giuridica di diritto soggettivo, essendovi un obbligo per l'Amministrazione nell'erogazione dei benefici richiesti, verificata la sussistenza delle condizioni di legge.

A sostegno di tale impostazione, si pone il consolidato orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella materia delle elargizioni pubbliche in favore delle vittime di attività estorsiva, le quali sono state riconosciute titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione del contributo previsto dagli artt. 1, 3 e 10 della l. n. 44 del 1999, essendo l'attività della P.A. al riguardo - di per sé limitata all'accertamento dei presupposti per la concessione e dell'entità dei danni derivati - priva di ogni discrezionalità, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario (cfr. Cass. civ. sez. un., 25/03/2021, n. 8508; Cass. civ. sez. un., 31/07/2017, n. 18983; conformi: Cass. Civ., sez. 6, del 20/10/2015, n. 21306; Cass. Civ., sez. un., 18/12/2007, n. 26626).

L'accertato difetto di giurisdizione - cui la stessa parte ricorrente ha formalmente aderito con dichiarazione resa a verbale dell'udienza del 28.4.2022 - comporta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., l'applicazione

dell'istituto della *translatio iudicii*, in forza del quale sono conservati gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, se il presente giudizio è riproposto dinanzi al Giudice Ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Da ultimo, in ragione della peculiarità della vicenda oggetto di giudizio e dell'esito in rito della medesima, le spese di lite possano integralmente compensarsi.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Lorenzo Ieva, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.